

proposta di legge n. 50

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 7 novembre 2005

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1999, N. 17
RECANTE: "COSTITUZIONE SOCIETÀ REGIONALE DI SVILUPPO"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge rientra nel disegno più generale di riordinare e razionalizzare l'organizzazione e l'attività degli enti e delle agenzie regionali e delle società a partecipazione regionale.

In particolare la proposta che viene sottoposta all'esame del Consiglio regionale si prefigge, mediante la modifica della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 concernente: "Costituzione Società regionale di sviluppo", i seguenti obiettivi:

- 1) delimitare e razionalizzare l'oggetto sociale della Società regionale di sviluppo;
- 2) semplificare gli organi di amministrazione della Società stessa.

Il primo obiettivo ha la sua ragione d'essere nel fatto che, per assicurare una maggiore operatività della SVIM, appare opportuno concentrarne l'attività alla progettazione ed even-

tuale realizzazione degli interventi regionali e comunitari e alla gestione delle partecipazioni azionarie in altre società.

Il secondo obiettivo vuole essere realizzato prevedendo che la Società, in luogo del consiglio di amministrazione, previsto dall'articolo 4 della vigente legge regionale, sia amministrata da un amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale.

Con la presente proposta di legge si prevede poi che la Regione acquisisca l'intero capitale della Società (articolo 6, comma 1): ciò anche al fine di consentire l'affidamento diretto di progetti da parte della Regione ("in house" ai sensi della normativa vigente).

Infine, l'articolo 2 della proposta di legge contiene disposizioni tese a favorire la fusione delle società in una sola società, partecipate dalla SVIM, in cui operano i laboratori tecnologici.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è abrogato.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Oggetto della società)

1. L'oggetto sociale consiste:

- a) nella progettazione, e ove necessario realizzazione, degli interventi in attuazione del programma regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale regionale, dei piani settoriali e degli interventi comunitari;
- b) nella gestione delle partecipazioni acquisite dalla disciolta Società finanziaria regionale Marche, nonché di quelle del disciolto ESAM e nell'assunzione di partecipazioni in rappresentanza della Regione in società o enti che perseguano finalità di ricerca e innovazione o che realizzino interventi ritenuti, in base agli atti di programmazione e pianificazione di cui alla lettera a), indispensabili alla modernizzazione produttiva e allo sviluppo economico delle Marche e non utilmente forniti dal mercato.

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, la SVIM SpA promuove e favorisce la fusione delle società partecipate nelle quali operano i laboratori tecnologici in un'unica società per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è abrogato.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è sostituita dalla seguente:

“a) la società sia amministrata da un amministratore unico nominato dalla Giunta regionale;”.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è abrogato.

4. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole “Il presidente” sono sostituite dalle parole “L'amministratore unico”.

5. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole “consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle parole “l'amministratore unico”.

6. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "il presidente" sono sostituite dalle parole "l'amministratore unico".

7. Alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "l'amministratore unico".

8. Alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "agli amministratori" sono sostituite dalle parole "all'amministratore unico".

Art. 4
(Modifica all'articolo 5)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/1999 è soppresso.

Art. 5
(Modifica all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/1999 le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dell'amministratore unico".

Art. 6
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari ai fini dell'acquisizione dell'intero capitale sociale della SVIM SpA.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1, pari a euro 120.000,00, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste a carico dell'UPB 3.14.04 del bilancio di previsione 2005.

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Presidente della Giunta regionale convoca l'assemblea straordinaria della SVIM SpA.

4. Entro trenta giorni dalla data della modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della società, il Consiglio regionale nomina l'amministratore unico.

5. Fino alla fusione in un'unica società per l'innovazione prevista dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 17/1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, le società partecipate dalla SVIM nelle quali operano i laboratori tecnologici possono beneficiare degli interventi di cui alla l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) solo per il finanziamento di progetti presentati congiuntamente.